

organismi prima della gara d'appalto. Inoltre, le decisioni impugnate violerebbero il principio di trasparenza, in quanto la convenuta non avrebbe messo a disposizione della ricorrente tutte le informazioni relative alle circostanze e agli elementi di fatto alla base della sua decisione di non rivelare importanti informazioni per la valutazione dell'esistenza di un vantaggio informativo dell'offerente vincitore.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che le decisioni impugnate violano l'art. 84, lett. a), del regolamento finanziario <sup>(1)</sup>, in quanto l'offerente vincitore si trovava in una situazione di conflitto di interessi in relazione al contratto oggetto della gara di appalto.

In quarto luogo, la ricorrente lamenta che le decisioni impugnate violano le disposizioni di cui agli artt. 93 e 100, n. 2, lett. h), delle regole di attuazione <sup>(2)</sup>, in quanto la decisione della convenuta di aggiudicare i contratti nella gara d'appalto F4E-2009-OPE-053 (MS-MG) è stata adottata in esito ad una procedura aperta, invece che ad una procedura di dialogo competitivo o ad una procedura negoziata.

In quinto luogo, le decisioni impugnate violerebbero l'art. 23, n. 2, della direttiva 2004/18/CE <sup>(3)</sup> (applicabile per analogia alla gara d'appalto in oggetto), dato che i termini e le condizioni impiegati nel modello di contratto del capitolato d'oneri nella gara sarebbero contrari al diritto spagnolo applicabile e avrebbero l'effetto di creare ostacoli ingiustificati all'apertura alla concorrenza degli appalti pubblici.

In sesto luogo, la ricorrente afferma che, usando criteri vaghi e non chiari ne capitolato d'oneri, la convenuta ha violato il principio di trasparenza e trasgredito l'art. 116, n.1, delle regole di attuazione.

Infine, a suo giudizio la convenuta ha violato i principi di trasparenza e di parità di trattamento applicando nel capitolato

d'oneri per la gara in oggetto criteri di aggiudicazione vaghi, non trasparenti, che non fanno riferimento all'oggetto del contratto, bensì alla qualifica ed alla selezione degli offerenti.

<sup>(1)</sup> Decisione del Consiglio di direzione dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione 22 ottobre 2007, recante il regolamento finanziario.

<sup>(2)</sup> Decisione del Consiglio di direzione dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione 22 ottobre 2007, recante regole di attuazione del regolamento finanziario (in prosieguo: «regole di attuazione»).

<sup>(3)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, GU 2004, L 134, pag. 114.

#### **Ordinanza del Tribunale 29 giugno 2010 — Bavaria/Consiglio**

**(Causa T-178/06) <sup>(1)</sup>**

(2010/C 234/93)

*Lingua processuale: l'olandese*

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 224 del 16.9.2006.

#### **Ordinanza del Tribunale 30 giugno 2010 — Torres/UAMI — Torres de Anguix (A TORRES de ANGUIX)**

**(Causa T-286/07) <sup>(1)</sup>**

(2010/C 234/94)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 235 del 6.10.2007.